

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 23/12/2000

Oggetto L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese. (Titolo IX - Turismo)

Obiettivo Il Titolo IX della L.R. 32/2000 autorizza la Regione ad attivare un regime di aiuti a favore delle imprese turistiche, consistente nell'erogazione di contributi di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario.

Beneficiari Beneficiari dei contributi sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla disciplina comunitaria) del settore turistico, con sede operativa, legale e amministrativa nella Regione.

Azioni Art. 75.
La Regione finanzia l'investimento iniziale e la gestione delle attività ricettive di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/1996, delle agenzie di viaggio e turismo, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica.

Art. 76
La Regione finanzia iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:
a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico- alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agriturismo e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli di cui alla lettera a).

Spese ammissibili Art. 75
Sono erogati contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35% in ESN più 15% in ESL per le piccole e medie imprese.
Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di Lit. 1.000 miliardi.

Art. 76
Sono concessi contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico per le seguenti spese:

- attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b);
- l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) purché la relativa spesa non superi il 10% del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40% per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;
- il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico- alberghiera e da ristrutturare solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.

- Il contributo in conto capitale è determinato nella misura del 35% del costo ammissibile dell'investimento.
- L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40% del costo ammissibile dell'investimento. Il contributo in conto interessi è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4% annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui. Detto contributo non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.
Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di Lit. 500 miliardi.

Gli interventi di cui all'art. 75 non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 76.

In ordine al medesimo investimento i beneficiari non possono cumulare le agevolazioni previste dal Titolo IX con altre agevolazioni previste da normative regionali, statali o comunitarie.

Procedure Art. 75

Le domande di contributo devono essere corredate da un business- plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.

Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di redazione della graduatoria di ammissione.

Art. 76

Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che entro 60 giorni deve classificare l'azienda in base ai requisiti posseduti, esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa. Decorso infruttuosamente il suddetto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 23 dicembre 2000, n. 32. (Titolo IX - Turismo). (G.U.R. 61/2000 -
Modulistica S.O.).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo